

Il procedimento per la nomina di Amministratore di Sostegno e la scelta dell'Amministratore Profili Giuridici

Il quadro normativo europeo di riferimento

Il procedimento

Il ricorso e gli elementi fondanti

La legittimazione attiva

La legittimazione passiva e la difesa tecnica

Relatore Avv.ta Antonella RIASSETTO

21 aprile 2022

Il quadro normativo europeo di riferimento

«Con il termine disabilità si intende qualsiasi restrizione o carenza della capacità di svolgere un'attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un essere umano.

Lo scostamento nella realizzazione dei compiti e nell'espressione dei comportamenti rispetto a ciò che sarebbe atteso da quella persona, in considerazione del sesso e dell'età, costituisce la condizione di disabilità.»

cit. Oberto Maurizio

« il ruolo propulsivo del medico legale nelle amministrazioni di sostegno» www.personaedanno.it

Il quadro normativo europeo di riferimento

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che «ogni persona, in qualunque momento della sua vita può trovarsi in condizioni di salute che, in ambiente negativo, divengono disabilità», non può quindi essere negato o diminuito l'accesso alla vita ed alla partecipazione sociale a causa delle diverse condizioni fisiche o psichiche in cui versa il soggetto.

La Convenzione ONU sui disabili (New York 2006) all'art. 2 sancisce che «gli Stati parte devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità, uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento». Interessanti sono anche gli art. 14 e 19 in cui si afferma l'importanza della libertà dell'individuo ed il diritto ad una assistenza personale per vivere inclusi nella collettività.

La UE ha sottoscritto nel 2006 la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Alle persone disabili sono dunque riconosciuti gli stessi diritti (dal rispetto alla vita privata, alla libertà di movimento e cittadinanza) degli altri soggetti e sta' allo Stato creare i presupposti perché tale condizione prenda effettiva forma.

Il quadro normativo europeo di riferimento

Piano Internazionale:

- l'Organizzazione delle Nazioni Unite inizia ad occuparsi di disabilità attraverso le proprie Agenzie.
- 1971 Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale
- 1981 anno internazionale delle persone handicappate, viene strutturato il "Programma di azione mondiale" (1983-1992).
- 1993 Regole standard per l'uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità. Adottate dall'Assemblea Generale dell'ONU.
- 2001, viene istituito il Comitato ad hoc con l'incarico elaborare la "Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità".

Comunità Europea:

- la Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, Roma 4/11/1950
- l'art. 13 Trattato di Amsterdam del '97 l'impegno della Comunità Europea nella direzione della tutela delle persone disabili.
- Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, (c.d. Carta di Nizza), viene riconosciuto il diritto alla non discriminazione e l'esigenza di misure positive per l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita nella comunità.
- 2003 Proclamazione dell'Anno della Disabilità e costituzione del Piano d'azione europeo atto all'integrazione lavorativa, politica ed all'accessibilità e pari opportunità per tutti

Il quadro normativo europeo di riferimento

In Europa, molto prima che in Italia altri ordinamenti giuridici hanno visto l'introduzione di nuovi istituti a protezione del soggetto fragile.



I modelli che si raffrontano oggi in Europa sono essenzialmente due: quello “pluralistico”, adottato in Francia (in cui dal 1968 – con la L. 68-5 del 3.1.1968 alla Tutela e alla Curatele si contrappone uno strumento più flessibile e di carattere temporaneo denominato Sauvegarde de justice), e quello “monistico”, che è proprio dell’Austria e della Germania.

Il quadro normativo europeo di riferimento

FRANCIA	TUTELA CURATELA SAUVEGARDE DE JUSTICE	1968 è stato introdotto l'istituto della Sauvegarde de Justice ed è stata abolita l'interdizione 2007 il legislatore francese è intervenuto con una nuova riforma
LUSSEMBURGO		Come in Francia vengono utilizzati gli stessi istituti della tutela curatela e sauvegrde de justice, si ritiene quest'ultima misura poco adeguata e si prevede una riforma a breve
AUSTRIA	ABOLIZIONE DI TUTELA E CURATELA A FAVORE DI MISURE DI PROTEZIONE ELASTICHE	A tutela degli incapaci del 1983 ha dato vita ad un nuovo strumento di protezione rappresentato dal Curatore le cui competenze sono stabilite di volta in volta a seconda delle esigenze del caso concreto
GERMANIA		La riforma del 1990 entrata in vigore nel 1992 la assistenza <i>BETREUUNG</i> sostituisce i precedenti istituti. Competenza del Tribunale Tutelare di prima istanza, ascolto diretto del soggetto, esame psichiatrico, relazione sociale della autorità preposta all'assistenza. Provvedimento a scadenza, con modalità previste dal tribunale per deliberarne la soppressione, il mantenimento, la modifica. (alcolismo, consumo di stupefacenti, mere debolezze caratteriali non sono di per sé sufficienti per la assistenza). Il Betreuer deve ascoltare il proprio assistito ed i suoi desideri per quanto possibile.
SPAGNA	ABOLIZIONE INTERDIZIONE	Legge 13/1983 ("Reforma del código civil en materia de tutela") modifiche importanti in tema di capacità del soggetto. <u>Legge 8/2021</u> , riforma la normativa civile e procedurale per supportare le persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica. Questa riforma della legislazione civile e processuale mira a compiere un passo decisivo nell'adeguamento del ordinamento alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, New York il 13/12/2006.
ITALIA	TUTELA CURATELA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	La legge 9 gennaio 2004 n. 6 L'istituto dell'amministrazione di sostegno, in Italia, opera sulla base degli strumenti della "sostituzione" e dell'"assistenza", affiancandosi ai precedenti strumenti di "protezione" senza discontinuità con il passato.

Il quadro normativo europeo di riferimento

Il modello pluralistico francese è stato rimodernato di recente, con la L. 308 del 5.3.2007, ed è particolarmente rigoroso, dal momento che subordina l'accesso a qualsiasi strumento di protezione dell'incapace, Sauvegarde de justice compresa, ad una «altération médicalement constatée» (art. 425 Code Napoléon).

Nell'ordinamento francese esistono tre istituti :

la tutela, la curatela e la sauvegarde de justice (riforma del 1968), attivabile su segnalazione medica e conseguente controllo del procuratore della repubblica (art. 326-1, comma secondo, code santé publique), ovvero dal G.T. durante il procedimento di apertura della tutela o della curatela (art. 491-1 cod.civ). E' una misura che si estingue dopo due mesi dalla sua attivazione anche se le proroghe potrebbero essere infinite ha carattere provvisorio. Ha una procedura semplificata ed un carattere segreto della stessa. Con la legge 5.3.2007 il legislatore francese è intervenuto con una riforma volta a prevedere che la messa sotto tutela e la messa sotto curatela saranno possibili soltanto nel caso in cui l'alterazione delle facoltà mentali sia particolarmente grave comprovata da un certificato medico circostanziato. Le misure adottate dovranno essere riviste ogni 5 anni.

Viene, poi, introdotto l'istituto del "mandato di protezione futura", tramite il quale ciascun individuo potrà prevedere le modalità della sua protezione futura, nonché indicare la persona incaricata di gestire le proprie attività e di vegliare su di lui per il caso di sua sopravvenuta incapacità. Il mandato avrà effetto nel momento in cui l'alterazione della capacità del mandante sia constatata dal medico, senza necessità di intervento del giudice. L'ordinamento francese ha espunto dal codice civile l'interdizione già da tempo.

Il quadro normativo europeo di riferimento

Sul piano comparatistico la situazione è notevolmente cambiata con l'introduzione della riforma austriaca sulla amministrazione dei disabili del 1983 e con la riforma tedesca del 1992. In questi sistemi è stata abolita la tutela e la curatela a favore di misure di protezione elastiche che pongono il giudice tutelare a dimensionare sulle specifiche esigenze del soggetto le misure.

Austria:

- A tutela degli incapaci dal 1983 ha dato vita ad un nuovo strumento di protezione rappresentato dal Curatore le cui competenze sono stabilite di volta in volta a seconda delle esigenze del caso concreto.

Germania:

- La riforma del 1990 entrata in vigore nel 1992 la assistenza sostituisce i precedenti istituti. Competenza del tribunale tutelare di prima istanza, ascolto diretto del soggetto, esame psichiatrico, relazione sociale della autorità preposta all'assistenza. Provvedimento a scadenza con modalità previste dal tribunale per deliberarne la soppressione, il mantenimento, la modifica. (alcolismo, consumo di stupefacenti, mere debolezze caratteriali non sono di per sé sufficienti per la assistenza). Il Betreuer deve ascoltare il proprio assistito ed i suoi desideri per quanto possibile.

Il quadro normativo europeo di riferimento

Spagna:

- modifiche importanti in tema di capacità del soggetto. La legge 13/1983 ("Reforma del código civil en materia de tutela")
- Legge 8/2021, riforma la normativa civile e procedurale per supportare le persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica. Questa riforma della legislazione civile e processuale mira a compiere un passo decisivo nell'adeguamento del ordinamento alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13/12/2006.

Art. 12 proclama che le persone con disabilità abbiano capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita e obbliga gli Stati parti ad adottare misure appropriate per fornire alle persone con disabilità l'accesso al sostegno di cui potrebbero aver bisogno nell'esercizio della loro capacità giuridica.

Questa legge si compone di otto articoli: la riforma che il secondo articolo introduce nel codice civile è la più ampia e di vasta portata, pone le basi per il nuovo sistema basato sul rispetto della volontà e delle preferenze della persona con disabilità. Il titolo XI del Libro I del codice civile viene riformulato e poi siglato "Delle misure di sostegno alle persone con disabilità per l'esercizio della capacità giuridica" l'idea centrale del nuovo sistema è quella di sostegno alla persona che ne ha bisogno.

Il quadro normativo europeo di riferimento

Il legislatore italiano:

La legge 9 gennaio 2004 n. 6

Il modus operandi del legislatore italiano: la disciplina si pone nel trend europeo almeno per le solenni dichiarazioni di principio, poiché la finalità dichiarata è quella di garantire la protezione delle persone totalmente o parzialmente prive di autonomia nell'espletamento delle incombenze della vita quotidiana "con la minore limitazione possibile della capacità d'agire". Però, se si analizzano più da vicino le scelte operate dal legislatore italiano, si può notare che le differenze con le discipline straniere sono evidenti.

Netta è infatti la divergenza soprattutto con riferimento alle esperienze (per esempio Austria e Germania) che hanno superato ed abrogato gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. L'istituto dell'amministrazione di sostegno, in Italia, opera sulla base degli strumenti della "sostituzione" e dell'"assistenza", affiancandosi ai precedenti strumenti di "protezione" senza discontinuità con il passato. E' per questo che è attualmente allo studio un nuovo progetto di riforma ("seconda bozza Cendon") della legge n. 6/2004.

In ogni caso l'amministrazione di sostegno si presentava, nella logica dei suoi ideatori, sotto forma di un "contenitore" suscettibile di essere riempito dei provvedimenti e degli assetti organizzativi più svariati.

- IL PROCEDIMENTO
- IL RICORSO E GLI ELEMENTI FONDANTI
- LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
- LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA E LA DIFESA TECNICA

Il procedimento

Il procedimento di ads è regolato dall'art. 407 c.c. rubricato "procedimento" e dall'art. 720-bis c.p.c. il quale rinvia, a sua volta, a taluni articoli del codice di rito relativi al giudizio di interdizione.

L'art. 407 c.c. disegna un procedimento lineare e non appesantito da formalismi (come dimostra oltretutto la non obbligatorietà della difesa tecnica), affidato per buona parte al potere d'impulso del giudice tutelare. Detto iter si conclude con il decreto di accoglimento della domanda (decreto istitutivo dell'ads) o di rigetto di essa. La decisione è preceduta da un'istruttoria deformalizzata.

Tale attività istruttoria va dall'ascolto del beneficiando (attività dovuta), all'ascolto dei parenti, alla consulenza tecnica, alla richiesta di informazioni a terzi tra cui i servizi socio-sanitari e i medici di riferimento del beneficiando.

Il procedimento è innegabilmente un procedimento di volontaria giurisdizione, privo, dunque, di carattere contenzioso. Esso, infatti, è volto ad apprestare una protezione a favore di un soggetto fragile e non a dirimere conflitti tra due o più parti.

NORME CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Codice civile	Codice di procedura civile
Art. 405	Art. 720-bis
Art. 406	Art. 712
Art. 407	Art. 713
	Art. 716
	Art. 719
	Art. 720
	Art. 739

ART. 720-BIS CPC NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

1	Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719, 720.
2	Contro il decreto del GT è ammesso reclamo alla Corte d'Appello a norma del 739 cpc
3	Contro il decreto della CA pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per Cassazione.

C.C.	PROFILO DISCIPLINATO	SOGGETTI
art. 406	Legittimazione attiva	Beneficiario (anche minore o interdetto/inabilitato)
		Coniuge o convivente
		Parenti entro IV grado
		Affini entro II grado
		Tutore/Curatore
		Pubblico ministero
art.406	Obbligo di segnalazione/ricorso	Responsabili dei servizi socio-sanitari
art.407	Contenuto del ricorso:	Ricorrente
	Generalità del beneficiario	
	Dimora abituale detto	
	Ragioni della domanda	
	Nome e domicilio del coniuge e parenti	
art. 407	Obbligo di ascolto del beneficiario	Giudice
		Beneficiario
	Istruttoria:	Giudice
	Informazioni	Familiari
	Ascolto dei parenti	C.T.U.
	Accertamenti medici	Servizi socio sanitari
	C.t.u./relazioni servizi	
Art. 407	Intervento obbligatorio del P.M.	Pubblico ministero
Art. 405	Decreto di nomina-contenuto:	Giudice Tutelare
	Generalità del beneficiario	
	Generalità dell'ads	
	Durata dell'incarico	
	Oggetto dell'incarico	
	Poteri dell'ads	
	Limiti di spesa	
	Relazione periodica/rendiconto	
	Comunicazione decreto a Uff. stato civile	Cancelleria del giudice tutelare

Art. 404 Codice Civile

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Articolo 405 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 01/12/2021]

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

Articolo 406 Codice Civile – la legittimazione attiva

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 01/12/2021]

Soggetti: *Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto(1) dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.*

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

L'art. 407 Codice Civile

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero

[70 c.p.c.]

Il ricorso e gli elementi fondanti

La forma della domanda:

- La domanda diretta ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno deve rivestire la forma del ricorso (contenuto art. 407c.c., procedura 712, oltre che art. 125 c.p.c. per la disciplina generale sulla forma degli atti), così come avviene per quasi tutte le domande introduttive di procedimenti speciali siano esse di cognizione o no.
- La disciplina processuale ricalca quella prevista per i giudizi di interdizione di inabilitazione.
- Elementi essenziali del ricorso sono le indicazioni del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta e quella del ricorrente, le generalità del beneficiando, i motivi della domanda, il nominativo e gli indirizzi del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente di fatto, in forza di quanto disposto dalla l.n. 76/2016, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiari.
- Se il ricorrente non è lo stesso inabile il ricorso proposto da uno dei colegittimati dovrà contenere anche l'indicazione delle generalità del beneficiario, nonché il suo domicilio o la sua dimora abituale.

Gli elementi essenziali del ricorso sono quindi:

1. L'individuazione del giudice tutelare competente per territorio
2. I dati del ricorrente e la verifica della sua legittimazione attiva
3. Le generalità del beneficiando
4. I motivi della domanda
5. I riferimenti e gli indirizzi del coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado

Il Giudice tutelare competente

l'art. 712 c.p.c. soccorre per l'individuazione del giudice competente, stabilendo che è competente il giudice «del luogo dove la persona nei confronti della quale (la domanda) è proposta ha residenza o domicilio».



ART. 43 C.C. DOMICILIO E RESIDENZA

1

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi

2

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora attuale

Nonostante l'art 404 c.c. individui quale giudice tutelare competente a decidere della nomina di A.d.S. quello del luogo di residenza o domicilio dell'amministrando, la Cassazione ha ritenuto rispondente all'interesse del beneficiario fare riferimento al luogo del domicilio o per meglio dire della dimora abituale (Cass. Sez. VI, 17/04/13 n.9389). Cass. VI 11/10/2017 n.23772 rilevanza della residenza effettiva e non di quella anagrafica, con riferimento al caso di mutamento della residenza anagrafica del beneficiario, stabilendo che giudice tutelare competente ad applicare la misura di protezione è quello del luogo della dimora effettiva.

Il Giudice tutelare competente

Fattispecie verificabili

RESIDENZA ANAGRAFICA	DIMORA ABITUALE	COMPETENZA TERRITORIALE
MILANO	TORINO	Giudice tutelare di TORINO

RESIDENZA ANAGRAFICA	DIMORA ABITUALE	COMPETENZA TERRITORIALE	DIMORA ABITUALE	COMPETENZA TERRITORIALE
MILANO	TORINO	Giudice tutelare di TORINO apertura A.d.S.	Trasferimento a Bologna dell'Amministrato dopo il decreto	Giudice tutelare di BOLOGNA

RESIDENZA ANAGRAFICA	DIMORA ABITUALE	COMPETENZA TERRITORIALE	RESIDENZA ANAGRAFICA	DIMORA ABITUALE	COMPETENZA TERRITORIALE
MILANO	TORINO	Giudice tutelare di TORINO apertura A.d.S.	Trasferimnto a Bologna dell'Amministrato dopo il decreto	TORINO	Giudice tutelare di TORINO apertura A.d.S.

Se a trasferirsi è l'amministratore di sostegno il fascicolo rimane aperto davanti al medesimo giudice tutelare, diversamente da quanto avviene in caso di tutela ai sensi del 343 comma secondo CPC in caso di trasferimento del tutore.

La legittimazione attiva

La domanda diretta ad ottenere la nomina dell'amministrazione di sostegno può essere proposta dallo

- stesso soggetto beneficiario,
anche se minore (se si tratta di un minore nell'ultimo anno della minore età, l'azione può essere esercitata solo dal suo rappresentate legale o dal PM.)

interdetto o inabilitato, (collegamento con art 716 cpc, seconda parte, per la richiesta in proprio a cura dell'interdicendo e dell'inabilitando, mentre ove trattasi di soggetto già interdetto dovrà essere richiesta dal tutore contestualmente alla revoca della interdizione) ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417, anch'esso novellato dalla l.n. 6/2004

- il coniuge del beneficiario,
- la persona con quest'ultimo stabilmente convivente,
- i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado,
- il tutore o il curatore del beneficiario e
- il Pubblico Ministero
- I responsabili dei Servizi.

La legittimazione del convivente, peraltro, ha rappresentato una novità della riforma del 2004, che ha dato rilevanza, a questi fini, anche alla famiglia di fatto.

A seguito dell'entrata in vigore della l.n. 76/2016 deve, quindi, intendersi equiparato al coniuge ai fini della proposizione della domanda di nomina dell'amministratore di sostegno, anche la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza di quanto stabilito dal medesimo testo normativo.

La legittimazione attiva

L'articolo in commento individua i soggetti attivamente legittimati a chiedere l'apertura dell'amministrazione di sostegno, una individuazione che segue quasi per intero quanto previsto dalla legge in tema di interdizione, a riprova della affinità dei due diversi istituti di protezione delle persone prive di autonomia.

Il testo del 406 cc oltre ad attribuire la legittimazione attiva allo stesso beneficiario, richiama espressamente il catalogo dei legittimati alla domanda di interdizione previsto dal 417 cc. Il catalogo diverge solo per quanto riguarda la legittimazione attiva dei responsabili dei servizi sociali o sanitari, che sussiste solo per l'ads e non anche per l'interdizione, ove sono tenuti a dare notizia al PM dei fatti che giustificano quest' ultima.

I soggetti legittimati all'azione, peraltro, sono individuati sulla base di una valutazione già effettuata a monte dal legislatore, sicché il giudice tutelare dovrà prescindere da ogni disamina dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Non è consentita, invece, l'apertura d'ufficio della procedura di amministrazione di sostegno.

Chi propone il ricorso per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno nei riguardi di un terzo è onerato, in caso di specifica contestazione, della prova della sua legittimazione attiva (Cass. N. 22602/2017).

Proviamo ora ad esaminare quali sono i DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

- Fotocopia Carta d'Identità del ricorrente/i;
- Estratto dell'atto di nascita del Beneficiando;
- Certificato di residenza del Beneficiando;
- Documentazione anagrafica che comprovi il rapporto di parentela tra il ricorrente e il Beneficiando (se il ricorrente è un parente ad es. certificato stato di famiglia);
- Certificato medico del Beneficiando (e/o certificazione della struttura ospitante) attestante:
- le condizioni di vita personali del Beneficiando (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative);
- l'eventuale impossibilità dello stesso di raggiungere in udienza il tribunale ordinario;
- la capacità o meno del Beneficiando a rendere il consenso medico informato;
- la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso;
- eventuale CTP medico psichiatrica - quando mancano tutti i dati sopraindicati;
- eventuale relazione dei Servizi socio-assistenziali.

Proviamo ora ad esaminare quali sono i DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del Beneficiario relativa a:

- Le pensioni percepite (anzianità, invalidità, reversibilità) da chi sono elargite – stato italiano e/o stato straniero (soggetto che ha lavorato all'estero), l'importo mensile e la decorrenza;
- assegni di accompagnamento;
- elargizioni periodiche di soggetti diversi di previdenza privata, es Fisdaf, Empam, Onaosi; ecc..
- conti correnti, libretti bancari o postali, Buoni postali in portafoglio, esistenza di cassette di sicurezza;
- le entrate provenienti dai Depositi amministrati, dai titoli ed il tipo di titoli in portafoglio, assicurazioni vita (investimenti in genere come ad esempio le cedole);
- stipendi, se esistenti;
- le rendite provenienti da affitti;
- se il soggetto percepisce il reddito di cittadinanza o ne avrebbe diritto sulla base della vigente normativa e magari non è in grado di richiederlo.

Documentazione relativa alle proprietà mobiliari ed immobiliari del Beneficiario:

- Depositi amministrati;
- Assicurazioni vita e prodotti assicurativi in genere;
- visure catastali terreni o fabbricati (meglio Conservatorie dei registri immobiliari);
- certificati di proprietà autoveicoli e motoveicoli (visura PRA), con la particolarità delle auto e moto storiche.

La presentazione del ricorso è seguita dalla fissazione di un'udienza di trattazione.

Il decreto con cui il giudice tutelare fissa detta udienza deve essere portato a conoscenza del beneficiario, salvo che il ricorso sia stato presentato dal medesimo.

Analogamente, il ricorrente ha l'onere di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza ai soggetti di cui all'art. 406 c.c., anche costoro, infatti, possono essere ascoltati dal giudice in qualità di informatori.

E peraltro invalsa la prassi, in non pochi uffici giudiziari, di evitare la formalità (con i relativi costi) delle notifiche (che spesso vanno effettuate ad una molteplicità di soggetti); in tali casi, la formalità della notifica viene sostituita dal deposito, da parte del ricorrente, di dichiarazione sottoscritta dal soggetto che dovrebbe essere ascoltato, mediante la quale questi dichiara di non opporsi all'attivazione della misura di protezione.

Ancora, la notizia dell'avvio del procedimento deve essere portata a conoscenza del pubblico ministero, il cui intervento è obbligatorio ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., tanto che in caso contrario il procedimento è nullo (Cass., Sez. Un., n. 1093/2017).

Peraltro, trattandosi procedimento di volontaria giurisdizione, finalizzato alla tutela di una persona vulnerabile e privo di qualsiasi carattere contenzioso, è da ritenere che eventuali vizi dell'edictio actionis non potranno essere causa di nullità dell'atto, potendosi il procedimento ugualmente mettere in moto a fronte di una domanda carente in forza di un'integrazione ordinata dal giudice tutelare, nell'esercizio dei poteri officiosi che gli competono in questo tipo di procedura.

Nel procedimento deve essere necessariamente sentita la persona nel cui interesse la nomina dell'amministratore di sostegno è richiesta; audizione che costituisce il principale elemento istruttorio su cui il giudice dovrà fondare la propria decisione. Il dissenso del beneficiando, tuttavia, non può spingersi fino al punto di precludere l'apertura della procedura ove il giudice tutelare lo ritenga necessario per la protezione del beneficiario (Cass. n. 13584/2006). Il giudice tutelare potrà, altresì, sentire informatori, acquisire notizie da enti e pubbliche amministrazioni ed eventualmente disporre accertamenti di natura medica.

La legittimazione attiva

Carattere unilaterale del procedimento e possibili deviazioni

Con sentenza n. 14190 del 5 giugno 2013, la I Sezione della Corte di Cassazione ha qualificato il procedimento volto all'apertura dell'amministrazione di sostegno quale procedimento unilaterale, *con ciò intendendo che non esistono parti necessarie del giudizio al di fuori del beneficiario, e che gli eventuali altri soggetti partecipanti al giudizio non sono litisconsorti necessari; e ciò «anche perché l'art. 713 c.p.c., cui rinvia l'art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare».*

Deve osservarsi, tuttavia, che l'art. 713 c.p.c. contempla un'udienza di comparizione davanti al giudice con la partecipazione di più soggetti.

Ora, prescindendo pure dai soggetti chiamati a partecipare a titolo di meri informatori, ma che dire dei casi in cui il ricorrente non coincida con la persona dell'amministrando?

Non si contano ormai più i casi in cui, fin dal suo nascere, il procedimento di ads assume i connotati di un vero e proprio contenzioso, con una molteplicità di soggetti assistiti da avvocati di fiducia.

Va poi considerato che la Cassazione ha qualificato il pubblico ministero parte necessaria del procedimento, talché — deve concludersi — almeno due parti necessarie vi sono.

La legittimazione attiva

La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1093 del 2017 ha qualificato il pubblico ministero come «contraddittore necessario». Se, dunque, il P.M. è contraddittore necessario, ci troviamo — a maggior ragione — di fronte ad un procedimento che non può considerarsi unilaterale.

Le Sezioni Unite osservano, di contro, che l'intervento del P.M. nel giudizio di amministrazione di sostegno deve essere considerato sulla base dell'insieme di disposizioni che lo contemplano.

Più precisamente, l'art. 406, comma 1, c.c., facendo rinvio all'art. 417 c.p.c., prevede un potere di iniziativa del P.M.; l'art. 407 c.c. a sua volta prescrive che «in ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero».

E l'art. 713 c.p.c. (richiamato come applicabile all'ads dall'art. 720-bis C.P.C.) prescrive la comunicazione del ricorso al P.M.

Da qui la conclusione delle S.U. che «si tratta indubbiamente di un'ipotesi di intervento del pubblico ministero sussumibile nell'art. 70 c.p.c. n. 1. Pertanto, la violazione delle norme innanzi indicate comporta la rimessione del procedimento davanti al primo giudice, il quale provvederà anche sulle spese».

In sintesi, posto che in materia di ads, il pubblico ministero ha potere di iniziativa giudiziale, il medesimo deve essere considerato contraddittore necessario nel relativo procedimento.

Da qui, la conferma circa la scarsa plausibilità del considerare il giudizio di ads quale giudizio unilaterale.

La legittimazione attiva

Procedimenti introdotti da familiari e parenti

Vi è una ragione ulteriore che porta ad escludere la natura unilaterale del procedimento di amministrazione di sostegno. Tale ragione è data dal fatto che i familiari e i parenti del beneficiario possono rivolgersi al giudice tutelare per segnalare/lamentare ombre gestionali dell'amministratore di sostegno o, nei casi più gravi, per chiederne la sostituzione.

Uguualmente, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. possono domandare la revoca della procedura ai sensi dell'art. 413 C.C.

L'eventuale iniziativa giudiziale di uno di detti soggetti dà vita a un procedimento (o, se si preferisce, ad un subprocedimento) interno all'amministrazione di sostegno in essere.

Mancando una regolamentazione normativa di tali procedimenti, ma essendo comunque interni alla procedura principale di ads, essi si svolgono secondo le modalità del procedimento volto all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Per meglio dire, sono due gli approcci possibili da parte del giudice tutelare:

- a) il giudice assume le informazioni necessarie, inclusa la richiesta di una relazione all'amministratore di sostegno; quindi, sulla base delle informazioni raccolte decide sulla domanda;
- b) il giudice convoca le parti, ovvero sia il ricorrente e l'amministratore di sostegno. Quindi, all'esito dell'udienza, procede all'attività istruttoria necessaria, decidendo all'esito sul ricorso presentato.

È perfino superfluo evidenziare che, in entrambi i casi, ci si trova di fronte ad un iter caratterizzato dalla partecipazione di più soggetti, talché qualificare il giudizio di ads come giudizio unilaterale si rivela una forzatura.

La legittimazione attiva

Merita di essere richiamato un provvedimento del Giudice Tutelare di Roma (decr. 10 giugno 2019, inedito), il quale in effetti ha considerato di natura eventualmente contenziosa la fase istitutiva del giudizio e non contenziosa la seconda.

Detto decreto, per l'esattezza, distingue due fasi del giudizio di ads, ciascuna dotata di diversa natura:

- a) **La prima fase** «viene ad esaurirsi con l'eventuale proposizione del reclamo avverso il decreto di nomina dell'ads
- b) **La seconda** conseguente al deposito del decreto di nomina dell'ads, avente ad oggetto la gestione (...) di natura strettamente gestionale.

La legittimazione passiva

E' assoggettabile alla procedura colui che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (v. art. 404 c.c.).

Va notato che l'art. 404 c.c. menziona anche la menomazione fisica come condizione per fruire della amministrazione di sostegno ed in proposito occorre evidenziare che, in linea di massima, a tale difficoltà si può ovviare per via negoziale ricorrendo ad esempio al mandato (V. in tal senso Cass. 2-10-2012 n. 16770) soprattutto ove il beneficiario si trovi inserito in un contesto familiare e sociale adeguatamente tutelante.

Ove l'interessato sia affetto da menomazione psichica va ricordato che, allo stato della vigente legislazione, gli interventi coattivi nei confronti di soggetti affetti da tale tipo di patologia sono consentiti solo nei limiti di cui agli artt. 33 e 34 della legge 23-12-1978 n. 833

In caso di incapacità va comunque adottata la misura di protezione ritenuta in concreto più idonea, essendo la discrezionalità del giudice limitata alla scelta del tipo (v. Cass. ord. 18-6-2014 n. 13929).

La legittimazione passiva

La prima considerazione da porre in risalto è che l'articolo 404 del codice civile indica a chiare lettere la necessità di un rapporto di causa/effetto per cui il soggetto si debba venire a trovare nelle condizioni richieste dalla legge.

a) Le cause indicate sono l'infermità e la menomazione psichica o fisica:

- infermità (Macchiarelli-Feola; 2005): termine derivato da “infirmity”, ciò che non sta fermo, che è instabile, che ha perso. Si tratta, in realtà di una definizione alquanto generica ed estensiva che non comprende soltanto le malattie, ma va oltre, includendo anche quelle condizioni cliniche che non presentano note di dinamicità e di evolutività (che sono le caratteristiche proprie della “malattia”, quali gli esiti delle stesse, oppure i gradi estremi delle anomalie mentali), per cui se una malattia è da considerarsi sempre una infermità, non sempre è vero il contrario.
- menomazioni: termine di ancor più larga diffusione definito dall'O.M.S. quale perdita o anormalità a carico di strutture o di funzioni psicologiche, fisiologiche, anatomiche; le parole chiave sono: perdita = privazione o calo (se solo parziale); anomalia = deviazione, irregolarità; struttura = organi, arti o parti; funzioni = quelle fisiologiche degli organi e degli apparati.

Il richiamo alla necessità dell'“elemento” medico quale causa necessaria della diminuzione della capacità di agire di un individuo.

La legittimazione passiva

b) L'Effetto ancora indicato nel medesimo comma è l'impossibilità di provvedere ai propri "interessi", "interessi" da intendersi in maniera certamente estensiva, non circoscritta cioè al mero ambito patrimoniale, bensì inglobante anche la totalità gli aspetti esistenziali.

Tale lettura è giustificata dal tenore dell'art. 1 in cui la finalità tutelare è destinata ai soggetti con abolita o scemata autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e dalla stessa nuova rubrica del titolo XII del Libro I del Codice Civile assegnata dall'art. 2 della Legge: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

Questa interpretazione che scaturisce dalla lettura combinata dei tre artt. di Legge se è vero che veste la norma di un indubbio taglio esistenziale, dall'altra ne sancisce inequivocabilmente anche lo stretto rapporto con la scienza medica in generale e medico-legale in particolare.

La legittimazione passiva

La normativa sull'amministrazione di sostegno si veste quindi di connotazioni mediche come evidenzia la eterogenea terminologia utilizzata comunemente per indicare il soggetto potenziale beneficiario: (soggetti deboli, incapaci, disabili, svantaggiati) il cui significato è via via mutato parallelamente al progredire della definizioni dell'OMS:

- disabilità qualsiasi restrizione o carenza della capacità di svolgere un'attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un essere umano. E' relativa all'abilità di un individuo nel compiere un'azione della vita quotidiana. Lo scostamento nella realizzazione dei compiti e nell'espressione dei comportamenti rispetto a ciò che sarebbe atteso per quella persona, in considerazione del sesso e dell'età, costituisce la condizione di disabilità; per capire la portata di questa definizione basti considerare che con l'emanazione della ICF (2001) l'OMS ricorda che: "Ogni persona, in qualunque momento della sua vita può trovarsi in condizioni di salute che, in ambiente negativo, divengono disabilità" (Conferenza Nazionale sulle Politiche per la disabilità di Bari 2003 e auspicio che ICF divengano strumento di accertamento e valutazione della salute e della disabilità);
- debole → non intrinseca fragilità (mentale), ma colui che "non ce la fa da solo";
- svantaggiato → svantaggio: condizione sfavorevole, stato di inferiorità rispetto ad altri, che si manifesta a seguito dell'interazione tra la menomazione e/o la disabilità e l'ambiente (svantaggio sociale) → handicap: condizione di svantaggio vissuta da un persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità (OMS).
- L'handicap è una condizione sociale, è la socializzazione della disabilità/menomazione: mentre la natura è responsabile della menomazione, la collettività produce l'handicap (lo svantaggio) o le condizioni che lo rendono manifesto.

La legittimazione passiva

Ne risulta che il soggetto debole (per effetto di cause mediche) è sostanzialmente un soggetto svantaggiato (che a parità di età e di aspettative non ce la fa da solo), esprime cioè una DISABILITA' (ex handicap = in tutte le sue valenze, anche naturalistiche, mediche).

Da ciò l'interconnessione, del nocciolo biologico dell'amministrazione di sostegno con un contesto multi-dimensionale già esplorato da altre norme di riflesso socio-assistenziale (L. 104/1992), ma soprattutto parimenti affrontato e superato dall'OMS che, nell'ultimo lustro, ha dato forma ad un coerente sviluppo di pensiero finalizzato al superamento del classico modello di valutazione delle conseguenze della malattie (menomazione → disabilità → handicap) per approdare ad una valutazione delle componenti della salute al fine di evidenziare gli aspetti positivi (capacità) dell'individuo e promuoverne la valorizzazione.

Per far ciò ha eliminato dal suo contesto i parametri di riferimento sopra illustrati troppo spesso "stigmatizzanti" (handicap), sostituendoli con la terminologia positiva di "diversabili": le menomazioni sono ora indicate come funzioni e strutture, la disabilità in senso stretto come attività, l'handicap come partecipazione.

La legittimazione passiva


Non va disposta l'amministrazione di sostegno nei casi di mero disagio sociale (V. Trib. Mantova decr. 18-3-2010).

Non va disposta l'amministrazione di sostegno se l'infermità è solo fisica e l'interessato si oppone. La nomina dell'amministratore deve privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione dell'interessato (Cassazione Civile, ordinanza n. 29981/2020).

Per il soggetto in relazione al quale si prevede il mancato raggiungimento della capacità d'agire al compimento dei 18 anni, può essere proposta la nomina nell'ultimo anno di minore età.

E' opportuno ribadire che ove il soggetto, per le sue gravi condizioni mentali, non sia in grado di rendersi conto della malattia e sia pericoloso per sé e/o per gli altri sarà applicabile la più grave misura dell'interdizione.

La difesa tecnica



Non è necessaria

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore;

necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, **incida sui diritti fondamentali della persona**, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. N. 6861/2013).

La difesa tecnica

La questione della necessità del patrocinio si pone con limitato riguardo ai procedimenti di apertura e di revoca dell'amministrazione di sostegno.

La disciplina normativa, infatti, non precisa se le parti possono stare in giudizio personalmente nei giudizi di AdS ed in particolare nel giudizio di apertura e di nomina

La Cassazione con la sentenza 25366 del 29/11/2006 afferma il carattere meramente facoltativo della difesa tecnica nel procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno.



Secondo la Corte la questione della difesa tecnica non può trovare soluzione muovendo solo dall'assioma per cui il rito camerale postula o quantomeno consente la tecnicità della difesa, bensì dalla natura delle situazioni soggettive che vi sono coinvolte. In sintesi, secondo la Cassazione, l'amministrazione di sostegno e tecnica tendenzialmente libera da formalismi quando ad esempio allo scopo di sostenere l'attività negoziale di persone realmente capaci di agire per contro ripete le regole formali dell'interdizione dell'inabilitazione, quando, essendo la parte obiettivamente incapace di provvedere ai propri interessi, l'attività dell'amministrazione si sostituisce interamente a quella del beneficiario. La Corte sembra restringere la necessità di un difensore ad ambiti qualificati dalla specialità dell'oggetto ed in particolare quando nel procedimento si facciano valere quei diritti fondamentali della persona che troverebbero pregiudizio sotto il profilo dell'effettività della difesa laddove non va richiesto l'adempimento dell'onere della difesa tecnica.



Ed ancora con la sentenza n. 128 del 19/4/2007 la Corte Costituzionale si è limitata a dichiarare la manifesta inammissibilità della censura di legittimità costituzionale degli art. 407 e 408 c.c. nella parte in cui non prevedono l'onere del patrocinio a favore della persona interessata al procedimento di apertura.

La legittimazione passiva e la difesa tecnica

Il beneficiario di amministrazione di sostegno è quindi pacificamente dotato di autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della procedura di amministrazione di sostegno medesima, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa.

L'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare è necessaria invece per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c., i beneficiari di una amministrazione di sostegno, per promuovere un'azione giudiziaria nei confronti di terzi (pur con le eccezioni previste dallo stesso art. 374 c.c., n. 5), devono essere autorizzati dal Giudice Tutelare, dovendosi osservare la disciplina generale di cui l'art. 75 c.p.c., secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità (art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c.).

La legittimazione passiva e la difesa tecnica

Tuttavia, gli stessi beneficiari sono dotati di una autonoma legittimazione processuale ai diversi fini dell'apertura di un'amministrazione di sostegno e per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura.

Tale legittimazione trova il proprio fondamento normativo, in primo luogo, nell'art. 406 c.c., che costituisce una evidente deroga alla regola generale dell'art. 75 c.p.c., attribuendo la legittimazione processuale a proporre il ricorso per l'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno allo stesso beneficiario “anche se minore, o interdetto o inabilitato”, dunque a soggetti normalmente privi della capacità d'agire e quindi della capacità processuale.

Peraltro, è, altresì, evidente, che il beneficiario è legittimato non solo a proporre il ricorso per l'istituzione di una amministrazione di sostegno, ma anche ad impugnare il provvedimento con cui il Giudice Tutelare abbia deciso sull'apertura di tale procedura (vedi sul punto Cass. 22602/17 in cui la Suprema Corte, su ricorso dello stesso beneficiario che contestava la qualità di figlio - e quindi di soggetto indicato all'art. 417 c.c. - di colui che aveva intrapreso l'iniziativa per l'apertura della procedura, ha accolto il ricorso del beneficiario).

La difesa tecnica

Il ricorso deve essere sottoscritto, a norma di quanto prevede l'art. 125, primo comma, cpc, dal difensore ma anche soltanto dalla parte sempre che quest'ultima possa stare in giudizio personalmente.



Assistenza del difensore meramente facoltativa
Presentazione del ricorso direttamente in capo all'amministrato presso lo sportello dell'Ufficio a mezzo compilazione e sottoscrizione apposita modulistica

E' pacifico che non è richiesta l'assistenza del difensore nei procedimenti che riguardano:

- la gestione della misura di sostegno, con riferimento ai quali si applicano le consuete regole dei procedimenti camerali di giurisdizione volontaria di competenza del giudice tutelare e ancora
- per quelli che il beneficiario è legittimato a instaurare direttamente davanti al giudice tutelare a **norma dell'articolo 411 ultimo comma.**



Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Il procedimento

La decisione sull'accoglimento o il rigetto della domanda dovrà, poi, rivestire la forma del decreto, reclamabile dinanzi alla Corte d' Appello ai sensi dell'art. 720-bis c.p.c. nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione (anche il provvedimento della Corte d'Appello che decide sul reclamo è impugnabile mediante ricorso per Cassazione, sempre in forza di quanto disposto dall'art. 720bis c.p.c.).

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 21985/2021) i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis comma 2, c.p.c., unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità.

La morte del beneficiario determina, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del procedimento (Cass. n.12737/2011).

GRAZIE

